

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 10 Data 21.05.2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione giuntale n. 32 del 20.05.2020 inerente l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 per la previsione di assunzione a tempo determinato.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha esaminato, la documentazione ricevuta via mail in data odierna e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito all'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 che sarà sottoposta alla Giunta Comunale nell'odierna seduta.

PRESO ATTO delle deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 87 del 31.10.2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2020 – 2021 – 2022";
- di Giunta comunale n. 111 del 24.12.2019 ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto";
- di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2020/2022;
- di Giunta comunale n. 112 del 30.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2020, di approvazione della prima modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2020 con la quale si è provveduto ad integrare il P.E.G. 2020/2022 con il Piano della performance 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2020 di approvazione della seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- di Giunta Comunale n. 18 del 12.03.2020 di approvazione della terza modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- di Giunta Comunale n. 22 del 02.04.2020 di approvazione della quarta modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;

VISTI:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20.05.2020, attinente l'integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2020/2022, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per la previsione di assunzione a tempo determinato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008;
- gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11.08.2014;
- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015;
- l'art 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26, di variazione del citato art. 3 D.L. 90/2014;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58 del 28.06.2019, che introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- il decreto 17.03.2020 di attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

PRESO ATTO che:

- causa la sospensione dei termini di cui all'art. 34-bis, intervenuta ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020, non è ipotizzabile in tempi brevi la prevista costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il posto di istruttore amministrativo cat. C1 a tempo parziale 32/36, istruttore la cui prolungata assenza ha già determinato l'accumulo di lavoro arretrato presso l'Ufficio Segreteria, situazione destinata ad aggravarsi, stante che non si è mai

- arrestata l'attività degli organi, cui si aggiunge la prevista ripresa delle attività istituzionali, necessarie ad assicurare un adeguato supporto alla progressiva riapertura delle attività economiche;
- l'Ente ha valutato di fronteggiare l'esigenza, di carattere temporaneo ed eccezionale, prevedendo l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 a tempo parziale 32/36 per un periodo massimo di 45 giorni, integrando conseguentemente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;

ATTESO che l'Ente rispetta i presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e, in particolare:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- rispetta il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 relativamente ad assunzioni con contratti di lavoro flessibile, ammontante a € 23.131,58, al netto degli incrementi contrattuali, ed utilizzato, compresa la previsione di che trattasi, per € 22.226,43;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti;
- ha regolarmente approvato il rendiconto 2018, il Bilancio consolidato 2018, il Bilancio di previsione 2020/2022, e trasmesso tempestivamente i documenti alla banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP), mentre il rendiconto 2019 è in corso di predisposizione, in quanto nei termini;

RICORDATO che l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere adottati in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTA la legge n. 448/2001, il cui art. 19, comma 8, stabilisce che "Gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Tutto ciò premesso,
Il Revisore

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione giunta n. 32 del 20.05.2020 di integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 – 2022 per la previsione di assunzione a tempo determinato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

dott.ssa Elisabetta Campana